

SENTENZA N° 4797/2008
REPERTORIO N° 3820/2008

R.G. n. 5193/2007

14 APR. 2008

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

sezione sesta civile

nella persona dei magistrati

dott.ssa Alda M. Vanoni – presidente rel. est.

dott. Salvatore Di Blasi - giudice

dott.ssa Maria Grazia Dehò - giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo al numero sopraindicato, promossa in primo grado con ricorso ex art. 19 d.lgs. 5/2003 depositato il 26.1.2007 e discussa all'udienza collegiale del 9 aprile 2008

~~S.P.L.C.M. SUCIO 190C~~

ITA

~~_____~~ e ~~_____~~, entrambi rappresentati e difesi dagli avv. Angelo Riva e Marisa Costelli presso la quale hanno eletto domicilio in Milano, via Washington 27, giusta procura in margine al ricorso introduttivo

attori

e

~~_____~~ s.p.a. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. ~~_____~~ presso il quale ha eletto domicilio in ~~_____~~ giusta procura in margine alla comparsa di risposta

convenuta

OMISSIS

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'atto introduttivo ~~Giuseppe Sardi~~ e ~~Anna Di Stefano~~ hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 31.721,32 (con interessi e rivalutazione) pari al controvalore di obbligazioni Argentina acquistate con l'intermediazione della convenuta in date 18.1.2000 e 15.5.2000 in assenza di valido contratto scritto di negoziazione; in subordine ha proposto domanda di risoluzione per inadempimento contrattuale, sotto il profilo della carenza di informativa.

La convenuta si è costituita contestando l'applicabilità del procedimento sommario e, nel merito, affermando che gli attori avevano sottoscritto valido contratto quadro per la negoziazione, ricezione, trasmissione ordini su strumenti finanziari in data 24.5.2002 e protestando la correttezza dell'informativa e l'adeguatezza delle operazioni al profilo degli investitori; ha opposto l'implicita rinuncia degli attori a far valere la nullità relativa al periodo anteriore alla sottoscrizione del suddetto contratto quadro avendo incassato le cedole e acquistato altri e numerosi titoli e l'esistenza di contratto quadro scritto, seppur stipulato in data successiva (24.5.2002:) in via riconvenzionale subordinata ha chiesto la condanna degli attori alla restituzione dei titoli argentini di cui è causa, delle cedole incassate per € 2.735,41 ed altresì di "tutti i titoli inseriti nel loro portafoglio dalla data di entrata in vigore" della legge 1/1991 al 24.5.2002.

All'esito della comparizione delle parti ex art. 19, il giudice ha ritenuto la necessità di una cognizione non sommaria ed assegnato ai ricorrenti il termine di cui all'art. 6; con successiva memoria ex art. 6 gli attori hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva della banca in ordine alla domanda ricon-

venzionale di nullità, nonché la sua genericità, ed hanno riproposto le domande di cui all'atto introduttivo; in ipotesi di accoglimento della riconvenzionale della convenuta, hanno chiesto altresì la restituzione di tutti gli importi investiti con gli interessi dai singoli investimenti.

Su istanza di fissazione d'udienza degli attori, il giudice relatore ha fissato l'odierna udienza, rilevando che nessuna istanza istruttoria era stata proposta dalle parti.

Esperito inutilmente un tentativo di bonario componimento, le parti hanno ribadito le conclusioni precedentemente assunte e le rispettive argomentazioni e difese, e il collegio ha riservato la decisione con deposito del provvedimento entro 30 giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' pacifico che gli acquisti delle obbligazioni Argentina di cui è causa sono avvenuti senza che fosse stato stipulato un valido contratto quadro di negoziazione, recezione e trasmissione ordini su strumenti finanziari: l'unico contratto prodotto anteriore ai fatti di causa è infatti un contratto di deposito amministrato, e il contratto quadro di negoziazione prodotto dalla banca (doc. 7) è del 24.5.2002. Non risultano peraltro prodotti neppure gli ordini scritti relativi alle due operazioni contestate. Ciò contrasta con il dettato dell'art 23 del TUF, secondo cui "i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento" sono redatti per iscritto": anche volendo circoscrivere tale prescrizione al solo contratto quadro, secondo la lettura fatta propria dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritarie – sulla scorta della previsione di cui all'art. 30 del Regolamento Consob n. 11522/1998 – rimane il fatto che nella presente contro-

versia il contratto quadro non c'era. Ne consegue, ex art. 23 TUF, che "il contratto è nullo": e la nullità, ovviamente, non può riguardare un contratto che non c'è, quanto piuttosto quell'atto negoziale col quale si è dato corso all'ordine, ossia la vendita – se l'acquisto è avvenuto in contropartita diretta – ovvero la commissione – se la negoziazione era per conto terzi – e a seguito del quale gli attori si sono trovati titolari dei *bond* Argentina e la banca ha loro addebitato l'importo complessivo di € 31.721,31. Si tratta di una nullità relativa, di protezione, azionabile solo dal cliente, sì che, in ogni modo, e a prescindere dall'indeterminatezza del *petitum*, non può trovare accoglimento la riconvenzionale proposta in via subordinata con la quale la convenuta vorrebbe estendere la nullità a "tutti i titoli inseriti nel loro portafoglio dalla data di entrata in vigore" della legge 1/1991 al 24.5.2002.

IL CASO.it

La nullità degli acquisti delle obbligazioni di cui è causa comporta l'obbligo per la banca di restituire quanto addebitato ai clienti, con gli interessi al tasso legale dalla domanda ex art. 2033 c.c., non essendo neppure stata allegata la mala fede della banca; è debito di valuta per cui non è dovuta la rivalutazione. Specularmente, gli attori dovranno restituire alla banca i titoli di cui è causa, con gli interessi dalla data della domanda; le cedole percepite a suo tempo rimangono definitivamente acquisite agli attori quali frutti civili.

Le spese seguono la soccombenza della banca e vengono liquidate a favore degli attori in complessivi € 7.003,19 di cui € 4.530 per onorari, € 1.247 per diritti, € 722,13 per spese generali e € 474,06 per esborsi, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.

P.Q.M.

Il tribunale definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, ogni

contraria istanza ed eccezione respinta,
dichiara la nullità dei contratti di acquisto dei titoli di cui è causa
e condanna la convenuta ~~_____~~ S.p.a. a resti-
tuire agli attori ~~_____~~ l'importo di € 31.721,32 con gli
interessi legali dalla domanda;
condanna gli attori a restituire alla convenuta banca i titoli di cui è causa con gli
interessi legali dalla domanda;
condanna la convenuta banca a rimborsare agli attori le spese del grado, come
sopra liquidate in complessivi € 7.003,19, oltre oneri fiscali e previdenziali
come per legge.
Così deciso in Milano, li 9 aprile 2008

il presidente rel. est.

(dott.ssa Alda M. Vanoni)

Alda M. Vanoni

Q

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 5ª CIVILE
DEPOSITATO OGGI
11 APR. 2008
Ill. Cancelliere

TRIBUNALE DI MILANO
La presente copia è conforme all'originale
Milano, 11 APR. 2008

*L. ano
uff. cc.*